



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160037 – Grotta di Rio Martino **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016 e integralmente sostituite dal piano di gestione approvato con D.G.R. n. 54-6053 del 1-12-2017)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO (IT1160037 “GROTTA DI RIO MARTINO”)

Art. 2. *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggi e piani di azione)*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160037 “GROTTA DI RIO MARTINO”

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I AMBIENTI FORESTALI

Art 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9. *(Obblighi)*

Art. 10. *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI E DELL'HABITAT 8310 “GROTTE NON ATTREZZATE”

Art. 11 *(Divieti)*

Art. 12 *(Obblighi)*

Art. 13. *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 14. *(Norma finale)*

ALLEGATI

ALLEGATO A - Tipologie ambientali e principali specie

ALLEGATO B – Specie alloctone

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione sito-specifiche, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria IT1160037 "Grotta di Rio Martino", in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/ 43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di conservazione all'atto della sua designazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :

- a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
- b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

4. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche:

- a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
- b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- c) rappresentano indicazioni prioritarie per la definizione dei contenuti tecnico-normativi delle convenzioni previste dall'art. 41, comma 3, della l.r. 19/2009 e s.m.i., finalizzate alla delega della gestione dei siti della Rete Natura 2000;

5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regione e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di Incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

6. Ai sensi dell'art. 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono redatte in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”.

8. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le “*Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte*” approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 , D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 .

9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI PER IL SITO (IT1160037 “Grotta di Rio Martino”)

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Nel sito IT1160037 “Grotta di Rio Martino” (di seguito denominato “Sito”) sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E’ richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione sito-specifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione sito-specifiche o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza nel caso di manutenzioni ordinarie di strutture esistenti per la gestione o la fruizione del Sito (passerelle interne alla grotta, cancello di entrata, staccionata ed arredi esterni), salvo il rispetto di quanto disposto ai sensi delle presenti misure di conservazione per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento.

Art. 3

(Divieti)

1. Nel sito IT1160037 “Grotta di Rio Martino” è fatto divieto di:
 - a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alleutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d’azione, di cui all’articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore;

- d) bruciare stoppie ,paglie e vegetazione avventizia;
- e) realizzare nuove discariche o impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti;
- f) abbattere alberi, se non espressamente autorizzati dall'ente gestore e ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- g) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, fatti salvi eventuali interventi di lotta biologica, autorizzati dall'ente gestore e sottoposti a programmazione e monitoraggio adeguati, anche al fine di stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito;
- h) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nei limiti di Legge, e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- i) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ed alieutico;
- j) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- k) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- l) svolgere attività di guerra simulata ;
- m) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- n) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- o) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici;
- p) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore, fatti salve espresse autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- q) utilizzare munizionamento al piombo.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino" è fatto obbligo di:
 - a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
 - b) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, utilizzo di cavi elicord o ad alta visibilità, o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati,. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - c) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto da specifici Piani

d'azione di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

- d) espletare la procedura di valutazione di incidenza per tutte le opere, che pur esterne al Sito, siano suscettibili di alterare portata e caratteristiche ecologiche del Rio Martino. In particolare dovrà essere valutata l'incidenza sulle popolazioni di invertebrati (Tricotteri e Plecotteri) e sugli habitat che sostengono la popolazione di Chiroterri della grotta.
- e) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sul sito;
- b) manutenzione ed aggiornamento della tabellazione dell'ingresso della grotta;
- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio del Sito, anche a seguito di ricerche, studi ed attività volte ad approfondirne la conoscenza;
- e) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- f) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- g) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- h) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori del sito;
- i) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- j) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria

sul territorio di competenza;

- k) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche di apporto antropico, utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- l) possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito e delle limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- m) porre in essere, per il soggetto gestore, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- n) registrazione nel sistema delle banche dati regionali di tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- o) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;

2. Nel Sito, previo l'assenso del soggetto gestore e fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, sono da porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale (di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione. In particolare, nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, i piani e programmi dovranno essere finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggi e piani di azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
- f) il soggetto gestore del Sito si occupa di raccogliere i dati e di trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160037 "Grotta di Rio Martino"

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.
4. L'assoggettabilità o meno alla procedura di valutazione di incidenza di piani, programmi, progetti, interventi, attività ed opere è verificata dal soggetto gestore.

CAPO I AMBIENTI FORESTALI

Art 8

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione di piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 12 e 13, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Negli ambienti forestali presenti nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino" si applica quanto previsto dal Capo I, Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.

Art. 9.

(Obblighi)

1. Gli ambienti forestali, presenti nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino" sono potenzialmente utilizzati dai chiroteri per rifugio ed alimentazione. Pertanto, in tutti gli interventi forestali sono da escludere il taglio e l'asportazione degli esemplari che presentano le caratteristiche sottoelencate:
 - Alberi vivi, appartenenti a specie autoctone, anche se mostranti significativi segni di deperimento (presenza di sommità morta o rotta) di diametro ≥ 30 cm;
 - Alberi morti e ancora in piedi appartenenti a specie autoctone, con diametro ≥ 30 cm;
 - Alberi, vivi o morti, di qualsiasi specie, aventi diametro ≥ 20 cm, e presentanti nidi di picchio o cavità di dimensioni simili o maggiori, o, ancora cortecce sollevate;
 - Alberi morti, caduti a terra, di specie autoctone, fatti salvi i casi in cui insistono su elementi della viabilità o su terreni ad uso agricolo o pastorale;

Art. 10.

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Gli ambienti forestali, sul versante di localizzazione della grotta, esterni al Sito sono potenzialmente utilizzati dai chiroteri per rifugio ed alimentazione. Pertanto, in tutti gli interventi forestali, sono da promuovere:

- a) l'adozione delle previsioni delle Misure di conservazione per la rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con DGR 54-7409 del 07/04/2014
- b) l'individuazione ed il rilascio di piante vive appartenenti a specie autoctone che non mostrino segni significativi di deperimento, di diametro $\geq 50\text{cm}$;
- c) l'individuazione a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI E DELL'HABITAT 8310 “Grotte non attrezzate”

Art. 11 *(Divieti)*

1. Nel Sito IT1160037 “Grotta di Rio Martino” è vietato:
 - a) attrezzare la grotta a fini turistici, fatta eccezione per le strutture esistenti alla data di approvazione delle presenti misure;
 - b) alterare le condizioni microclimatiche della grotta tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione dei chirotteri;
 - c) la realizzazione di impianti di illuminazione, sia all'interno sia all'esterno della cavità; è altresì vietata la realizzazione di impianti che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi;
 - d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi etc.) a meno di 500 m lineari dall'ingresso delle cavità;
 - e) l'accesso durante le ore notturne (a partire da un'ora prima del tramonto fino un'ora dopo l'alba). Fatta eccezione per il periodo agosto-settembre, l'ente gestore può concedere autorizzazioni all'ingresso in ore notturne, ai soli fini di studi scientifici nei quali sia chiaramente motivato perché sia necessario l'accesso in ore notturne;
 - f) l'accesso alla grotta dal 1° Novembre al 31 Marzo, fatta eccezione per i casi autorizzati ai sensi dell'art.12 comma 2 lett. a);
 - g) l'utilizzo di illuminazione a combustione (lampade ad acetilene, torce) e di qualsiasi altro sistema di illuminazione che non sia elettrico;
 - h) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto

Art. 12 *(Obblighi)*

1. Nel Sito IT1160037 “Grotta di Rio Martino”, l'accesso alla grotta avviene attraverso un cancello di entrata che deve restare chiuso a chiave almeno nel periodo 1 novembre – 31 marzo.
2. Nel Sito IT1160037 “Grotta di Rio Martino”, tra il 1° Novembre e il 31 Marzo si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) l'accesso alle cavità è consentito unicamente a ricercatori coinvolti nello svolgimento di attività di ricerca scientifica autorizzata dall'Ente Gestore. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente Gestore solo a seguito della presentazione di un progetto nel quale siano specificati:
 1. caratteristiche delle attività da svolgere,
 2. obiettivi del progetto,
 3. motivi che rendono indifferibile l'accesso ai mesi in cui la grotta è aperta.
 4. Operatori coinvoltiIn ogni caso, l'Ente gestore può concedere un massimo di tre autorizzazioni nel periodo 1 novembre – 31 marzo, di cui non più di due nell'arco di 30 giorni;
 - b) il numero di operatori ammessi contemporaneamente in grotta è definito dall'autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c) eccezione fatta per i censimenti dei chirotteri, è fatto divieto di sostare, illuminare direttamente, fotografare e produrre rumori in prossimità dei pipistrelli svernanti.

3. Nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino", tra il 1° Aprile e il 31 Ottobre l'accesso è regolato dall'Ente gestore o dal Comune di Crissolo, sulla base di apposita convenzione con l'Ente stesso, anche tramite soggetti all'uopo incaricati.

In ogni caso devono essere espresse, a cura dell'Ente gestore, le norme relative al rispetto di fondamentali norme di sicurezza, concordate con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

4. In caso di nevicate tardive o condizioni meteorologiche particolarmente avverse, L'ente gestore, al fine di tutelare eventuali contingenti significativi di individui di chiroterri ancora svernanti, può disporre l'applicazione delle misure di cui al comma 2 del presente articolo per tutto il mese di Aprile.

Art. 13.

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito IT1160037 "Grotta di Rio Martino" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la regolamentazione e la programmazione delle visite di gruppo che preveda un numero massimo di visitatori ammissibili.
- b) l'accreditamento di accompagnatori, formati dall'Ente gestore, in grado di fornire un supporto informativo qualificato e una fruizione rispettosa e sicura dell'ambiente ipogeo.
- c) il posizionamento di rilevatori passivi per poter monitorare gli ingressi nella grotta;
- d) gli interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli
- e) gli interventi di manutenzione e/o sostituzione del cancello di ingresso alla grotta

Art. 14.

(Norma finale)

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione vengono applicate le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali nel SIC IT1160037 “Grotta di Rio Martino”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Altri ambienti	–	– Grotte	8310
Ambienti forestali	– Ambienti forestali alpini	– Faggete e boschi misti mesofili – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie	9180* 9110 9420

Tab. 2 – Elenco delle specie dal Formulário Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Mammalia - Chiroptera	<i>Barbastella barbastellus</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis bechsteinii</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis blythii</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis emarginatus</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis myotis</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis daubentonii</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Myotis nattereri</i>
Mammalia - Chiroptera	<i>Eptesicus serotinus</i>
Diplopoda	<i>Crossosoma cavernicola</i>
Insecta - Coleoptera	<i>Rosalia alpina</i>

Tab. 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

Habitat 9180*	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Habitat 9180*	<i>Sorbus aucuparia</i>

ALLEGATO B – Specie alloctone

1 -Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X

2 - Specie vegetali alloctone.

“L’elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 “*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*” e successive modifiche e integrazioni”.

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm